



Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE PENALE**  
Sez. IV, 13 settembre 2013, n. 37742

**Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità - Applicabilità della nuova disciplina - Fattispecie in tema di pronuncia di primo grado anteriore alla nuova disciplina.**

*In tema di guida in stato di ebbrezza, deve ritenersi che, in linea di principio, nell'ipotesi di condanna in primo grado a pena detentiva e pecuniaria, con sostituzione della prima con la corrispondente sanzione pecuniaria, senza il beneficio della sospensione condizionale, non possa negarsi all'imputato, in sede di appello, la possibilità di formulare una esplicita rinuncia alla sostituzione onde accedere al regime, da lui ritenuto più vantaggioso, del lavoro di pubblica utilità, introdotto con legge entrata in vigore successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado. (Cass. Pen., sez. IV, n. 13 settembre 2013, n. 37742) - [RIV-1311P1017] Art. 186 cs.*

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Il Tribunale di Gorizia, con sentenza dell'1 luglio 2011, dichiarato S. L. colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) del c.d.s., per essersi posto alla guida di motociclo in stato d'ebbrezza (1,38/1,54 g/l), condannò il medesimo alla pena di mesi tre di arresto ed €. 2.000,00 di ammenda, sostituita la pena detentiva con €. 3.420,00 di ammenda.
2. La Corte d'appello di Trieste, investita dell'appello dell'imputato, con sentenza del 10 ottobre 2012, confermò la statuizione di primo grado.
3. Avverso quest'ultima sentenza l'imputato ricorre per cassazione.
  - 3.1. Con il primo motivo posto a corredo del ricorso il ricorrente denuncia violazione di legge. Il ricorrente aveva chiesto alla Corte d'appello la sostituzione della pena con il corrispondente lavoro di pubblica utilità, introdotto con la L. 29luglio 2010, n. 120. La Corte territoriale aveva negato l'accesso all'istituto assumendo che l'applicazione della novella, entrata in vigore successivamente alla commissione del fatto, sarebbe stata più sfavorevole all'imputato. Ma ciò non teneva conto del complessivo trattamento agevolativo della riforma.
  - 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio motivazionale, assumendo che il macchinario con il quale era stato effettuato l'alcoltest non funzionava correttamente, stante che in quella medesima occasione, testato su una passeggera (tale B.), la quale aveva dichiarato di aver bevuto due o tre birre, aveva dato risultato zero.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

4. Il secondo motivo, che per la preliminarità che lo contraddistingue occorre prendere in esame per primo, è del tutto destituito di fondamento. In primo ed assorbente luogo tutta la costruzione liberatoria poggia sulla veridicità dell'asserto, del tutto congetturale, che la B. aveva effettivamente e da poco tempo bevuto nella misura indicata, anche a voler ammettere che la



prova fu effettivamente espletata e con il risultato indicato. In ogni caso, l'utilizzo di macchinario regolarmente collaudato e sottoposto a regolare omologazione, secondo l'indirizzo interpretativo di legittimità condiviso anche da questo collegio, fa escludere, salvo prova contraria, la presenza di difetti che ne inficino le risultanze (cfr., fra le tante, Cass. IV, 4 ottobre 2011, n. 42084; n. 1763/2011; n. 45070/2004).

5. Il primo motivo è fondato, nei termini e nei limiti di seguito precisati.

E' corretto affermare che il nuovo trattamento penale introdotto con la novella del 2010 costituisca regime meno afflittivo del precedente, non solo per le modalità esecutive, macroscopicamente meno invasive della libertà personale e quasi prive di riflessi stigmatizzanti, ma anche per l'effetto estintivo conseguente alla positiva esecuzione (questa Sezione si è già più volte espressa in tal senso: n. 31145 del 4 agosto 2011; n. 36291 del 24 maggio 2012; n. 18574 del 14 febbraio 2013).

Peraltro, la legge n. 120 ha aumentato la pena detentiva base solo a riguardo della più grave ipotesi di cui alla lett. c), qui non in contestazione, fissandola in mesi sei di arresto. Pertanto, la pena inflitta al ricorrente nella misura di mesi tre di arresto ed €. 2.000,00 di ammenda ben avrebbe potuto essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità.

Vero è che la pena detentiva era stata convertita nell'equivalente pena pecuniaria, rendendola, quindi, secondo l'orientamento di questa Corte (sez. IV, n. 37967 del 17 maggio 2012), incompatibile con l'introdotta regime alternativo del lavoro di pubblica utilità; tuttavia, deve ritenersi, in via di principio, che nell'ipotesi di condanna in primo grado a pena detentiva e pecuniaria, con sostituzione di quella detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria (senza la concessione della sospensione condizionale della pena), impugnata dall'imputato - non possa negarsi a quest'ultimo, in sede di appello, la possibilità di rinunciare, con esplicita manifestazione di volontà in tal senso, alla prima sostituzione (della pena detentiva in quella pecuniaria) al fine di accedere al regime, da lui stimato più vantaggioso, del lavoro di pubblica utilità introdotto con la legge entrata in vigore successivamente alla pronuncia di primo grado: in tal caso, la durata del lavoro di pubblica deve ovviamente essere determinata con riferimento all'entità della pena (detentiva e pecuniaria) originariamente inflitta. Ne deriva che, ove in tal senso l'imputato estrinsechi esplicitamente la sua volontà, nulla osta alla sostituzione della pena quale originariamente determinata dal primo giudice (nella concreta fattispecie: mesi tre di arresto ed euro duemila di ammenda) con il lavoro di pubblica utilità.

Nei termini così precisati, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Trieste che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.

6. Nel resto - con riferimento alla questione dianzi esaminata sub 4 - il ricorso va rigettato: ne deriva, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., la irrevocabilità dell'affermazione di colpevolezza, con conseguente irrilevanza dell'eventuale decorrenza del termine di prescrizione successivamente alla presente sentenza. (*Omissis*) **[RIV-1311P1017] Art. 186 cs.**